

proposta di deliberazione n.15/12

a iniziativa del Consigliere Marconi

presentata in data 10 ottobre 2012

PROPOSTA DI RIORDINO DELLE PROVINCE DELLA REGIONE MARCHE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 17 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", e convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) che disciplina, come risulta dalla rubrica dell'articolo medesimo, il "riordino delle Province e loro funzioni", e non più, come era previsto nella versione originaria del citato decreto legge, la "soppressione e razionalizzazione delle Province e loro funzioni";

Visto, in particolare, l'articolo 17, comma 3, del d.l. 95/2012, ove si prevede che "il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuità territoriale della provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo";

Vista la deliberazione assunta in data 20 luglio 2012 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 24 luglio 2012) dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.l. 95/2012, e con la quale sono stati definiti i "requisiti minimi";

Ritenuto che i "requisiti minimi" stabiliti dal Consiglio dei Ministri riguardano le circoscrizioni territoriali delle Province che risultano dall'esito conclusivo del procedimento di riordino, così come confermato espressamente dalla citata deliberazione governativa del 20 luglio 2012, ove si specifica che i "requisiti minimi" indicati in questa stessa deliberazione devono essere posseduti dalle "nuove Province risultanti dalla procedura di riordino" (cfr. articolo 1, comma 2, deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012);

Ritenuto che dalla disciplina posta dal d.l. 95/2012 risulta che l'ipotesi di riordino non può non tenere in considerazione la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Province che attualmente non soddisfano i "requisiti minimi" previsti nella deliberazione governativa sopra citata, ma può altresì interessare le circoscrizioni territoriali sia delle Province attualmente esistenti che già soddisfano i predetti "requisiti minimi", sia delle Province che ne sono esenti in quanto il rispettivo capoluogo coincida con quello della Regione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, penultimo periodo, d.l. 95/2012), così come specificato anche nelle indicazioni intitolate "Province: Istruzioni per l'uso" adottate dal Ministro per la pubblica ammi-

nistrazione e semplificazione, ove si distingue tra il "riordino obbligatorio" - che è relativo alle attuali Province che non raggiungono i predetti requisiti minimi - e il "riordino facoltativo", che è relativo sia alle attuali Province che già raggiungono i predetti requisiti minimi, sia alle Province che, pur non raggiungendo questi ultimi, sono capoluoghi di regione;

Considerato che è opportuno che il riordino delle Province marchigiane tenga in debita considerazione le ragioni di ordine sociale, geografico, demografico, economico, produttivo e infrastrutturale che caratterizzano, sulla base di processi storicamente consolidati, il territorio della regione Marche, e che ne devono conseguentemente orientare la riarticolazione in corrispondenza ad aree vaste, omogenee e equilibrate cui vanno riferite le funzioni attribuite alle Province dalle leggi dello Stato e della Regione;

Considerato che è opportuno che il riordino delle Province marchigiane tenga in debita considerazione le ragioni di carattere funzionale che, in base ai principi di buon andamento dell'azione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, richiedono che la riarticolazione delle Province sia coerente con l'appropriato ed efficiente esercizio delle funzioni che, a regime, saranno loro attribuite ai sensi del richiamato articolo 17, comma 10, d.l. 95/2012;

Considerato che è opportuno che il riordino delle Province marchigiane tenga in debita considerazione le ragioni attinenti al rapporto costi-benefici che scaturiscono dalla riorganizzazione delle Province già esistenti, rispetto all'efficiente espletamento delle funzioni e dei servizi pubblici che debbono essere erogati all'intera collettività regionale in coerenza con gli obblighi di legge e in corrispondenza ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale stabiliti nella Costituzione;

Considerato che è opportuno che il riordino delle Province marchigiane tenga in debita considerazione l'obiettivo di assicurare l'equilibrata e omogenea distribuzione territoriale nello svolgimento delle funzioni spettanti a tali enti, con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, dei trasporti, della viabilità e della rete scolastica, e in coerente collegamento sia con la corretta ed efficiente collocazione degli uffici decentrati dello Stato, sia con l'esercizio delle competenze di rilievo regionale che già hanno consolidato il necessario riferimento agli ambiti territoriali di area vasta;

Considerato che tutto quanto premesso consente, nel rispetto dei "requisiti minimi" indicati nella sopra citata deliberazione governativa, di riordinare l'attuale assetto delle cinque Province marchigiane in quattro circoscrizioni territoriali

che siano articolate in tendenziale corrispondenza con le quattro Province originarie, presenti sin dall'Unità d'Italia;

D E L I B E R A

di approvare la seguente "ipotesi di riordino" delle Province della regione Marche:

- 1) il territorio della regione Marche, sulla base dei dati di dimensione territoriali e di popolazione come esistenti alla data del 20 luglio 2012, sia ripartito in quattro circoscrizioni provinciali corrispondenti ad ambiti di area vasta

che assicurino una distribuzione omogenea, equilibrata ed efficiente delle funzioni, dei servizi e delle reti infrastrutturali di competenza provinciale, così escludendosi ulteriori e diverse modalità di riarticolazione territoriale e in particolare quella collegata a due circoscrizioni provinciali;

- 2) la delimitazione delle singole circoscrizioni provinciali sia attuata sulla base della presente "ipotesi di riordino", tenuto conto di quanto indicato in premessa, secondo il principio della continuità territoriale e nel rispetto delle procedure e delle competenze stabilite dalla Costituzione e dalle leggi.